

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

## **PRINCIPI CONTABILI**

del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei  
Ragionieri  
modificati dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario

I debiti



Sostituisce il principio n. 19 del 30 maggio 2005

## PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nasce dall'esigenza, avvertita dalle principali parti private e pubbliche italiane, di costituire uno "standard setter" nazionale dotato di ampia rappresentatività con il fine di esprimere le istanze nazionali in materia contabile.

L'OIC si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001.

Esso predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. Inoltre, l'OIC, coordinando i propri lavori con le attività degli altri "standard setter" europei, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, fornisce il supporto tecnico per l'applicazione in Italia dei principi contabili internazionali e delle direttive europee in materia contabile. L'OIC svolge altresì un'opera di assistenza al legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea.

L'OIC si propone infine la promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi aziendale e professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché con l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.

Per il conseguimento dei compiti assegnati, i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata presenza delle parti sociali – private e pubbliche – interessate all'informazione contabile e, al contempo, atta a garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte. Il conseguimento dell'autorevolezza necessaria per influire efficacemente in ambito nazionale e internazionale sulla disciplina dell'informazione contabile è infatti maggiore quanto più ampia e rappresentativa è la composizione dei soggetti investiti dei ruoli decisionali.

Il governo dell'OIC è attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori dei Conti.

I principi contabili dell'OIC sono soggetti al parere della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Comitato Esecutivo.

\* \* \* \* \*

I principi contabili nazionali sono pubblicati dall'OIC nelle seguenti due serie:

- la serie OIC con nuova numerazione di cui il primo è l'OIC 1 *I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio*;
- la precedente serie a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri (attualmente in vigore dal n. 11 al n. 30) che hanno mantenuto la precedente numerazione anche nella versione modificata dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario, allo scopo di facilitarne l'uso da parte del lettore.

## I DEBITI: DEFINIZIONE DEGLI STESSI ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO

.....	
I.DEFINIZIONE, CARATTERISTICHE E RILEVAZIONE.....	5
L.CLASSIFICAZIONE.....	9
M.VALUTAZIONE.....	13
<i>M.I. Principio generale.....</i>	<i>13</i>
<i>M.II. Debiti verso fornitori. ....</i>	<i>13</i>
<i>M.III. Prestiti obbligazionari.....</i>	<i>14</i>
<i>M.IV. Debiti verso soci per finanziamenti e debiti verso altri finanziatori.....</i>	<i>17</i>
<i>M.V. Debiti verso banche.....</i>	<i>17</i>
<i>M.VI. Debiti tributari.....</i>	<i>17</i>
<i>M.VII. Altri debiti.....</i>	<i>18</i>
<i>M.VIII. Debiti di beni o servizi. ....</i>	<i>20</i>
<i>M.IX. Interessi passivi soggetti a condizione.....</i>	<i>20</i>
<i>M.X. Estinzione anticipata di debiti.....</i>	<i>20</i>
<i>M.XI. Scorporo di interessi passivi compresi in costi e debiti relativi all'acquisizione di beni e servizi.....</i>	<i>20</i>
<i>M.XII. Debiti a lungo termine derivanti da prestiti a lungo termine senza interessi o con interessi sensibilmente bassi. ....</i>	<i>23</i>
<i>M.XIII. Debiti e crediti derivanti da prestiti parte di più complesse operazioni. ....</i>	<i>24</i>
<i>M.XIV. Cambiamento non oneroso o parzialmente oneroso dei termini di pagamento dei debiti. ....</i>	<i>24</i>
N.NOTA INTEGRATIVA.....	25

## SCOPO E CONTENUTO

L'OIC – Organismo Italiano di Contabilità - ha curato la revisione del Principio contabile 19, emanato nel mese di settembre 1996, a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri, per aggiornarlo alle nuove disposizioni legislative.

~~Con il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, era stata data attuazione alle Direttive CEE n. 78/660 e n. 83/349 in materia societaria relative rispettivamente al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato. La disciplina di bilancio è stata ora modificata con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante la riforma del Diritto Societario in attuazione alla legge Delega 3 ottobre 2001, n° 366.~~

~~Il Principio riedito riporta, dunque, le modifiche resesi necessarie per effetto delle novità legislative introdotte con il D. Lgs. n. 6/2003. Non sono stati curati altri aggiornamenti normativi o di prassi contabile. Nella stesura del Principio si è provveduto al coordinamento del testo con le regole contabili indicate nel Principio OIC 1 e nell'Appendice di aggiornamento all'OIC 1.~~

~~Dal Principio contabile 19 del settembre 1996 sono state eliminate, oltre la normativa fiscale ormai superata, anche le parti che sintetizzavano il raffronto tra i principi in esso enunciati ed i principi contabili internazionali in vigore alla data suddetta; infatti, numerosi principi contabili internazionali sono stati oggetto di modifica. Al riguardo, l'OIC si fa parte attiva nell'elaborazione di proposte di modifiche da apportare alla disciplina civilistica del bilancio, finalizzate anche al recepimento delle norme comunitarie in materia di armonizzazione con i principi contabili internazionali e destinate alle imprese che non sono tenute alla applicazione dei principi contabili internazionali. La finalizzazione di tali proposte e il loro eventuale recepimento da parte del legislatore nell'ordinamento civilistico nazionale richiederà un conseguente riesame del presente Principio contabile.~~

Il presente Principio ha lo scopo di definire i fondi per rischi ed oneri, il fondo di trattamento di fine rapporto, i debiti ed i principi contabili relativi alla loro valutazione e rappresentazione nel bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi. Essendo debiti e costi due aspetti contabili correlati agli stessi fatti di gestione, i principi contabili relativi alla rilevazione di gran parte dei debiti di imprese mercantili, industriali e di servizi sono strettamente connessi a quelli che regolano il riconoscimento dei costi. Pertanto, i principi contabili relativi alla rilevazione dei debiti che originano da costi sono soltanto brevemente richiamati nei termini generali. Sono qui considerati anche i debiti che sorgono da operazioni diverse da quelle che originano costi, quali ad esempio, quelli finanziari.

Esula da questo Principio contabile la problematica connessa alla conversione in euro di partite in moneta estera<sup>1</sup>, alle imposte sul reddito, incluse le imposte differite<sup>2</sup>, ai ratei e risconti passivi, ai debiti derivanti da operazioni con enti correlati (ad esempio i debiti verso consociate, ecc.) ed ai debiti derivanti da contratti particolari (leasing)<sup>3</sup>. Inoltre costituiranno oggetto di documenti separati i seguenti argomenti:

- fondi pensione;
- patrimoni destinati ad uno specifico affare.

---

<sup>1</sup> Vedasi in proposito il Principio contabile 26 *Operazioni e partite in moneta estera*.

<sup>2</sup> Vedasi in proposito il Principio contabile 25 *Il trattamento contabile delle imposte sul reddito*.

<sup>3</sup> Vedasi in proposito il Principio contabile 12 *Composizione e schemi del bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi*.

# I DEBITI: DEFINIZIONE DEGLI STESSI ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO

“VECCHIO” TESTO <sup>4</sup>	“NUOVO TESTO”
<p>Dopo aver esaminato la normativa civilistica, l’evoluzione della tecnica in materia di bilanci e tenuto conto del Principio contabile 11 <i>Bilancio d’esercizio – finalità e postulati</i>, vengono enunciati i principi contabili indicati nei paragrafi successivi, ritenuti corretti ed atti a rilevare, valutare e rappresentare i debiti nel bilancio d’esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi, in un sistema contabile tradizionale a valori storici, nonché atti per l’interpretazione e l’integrazione delle norme di legge in materia.</p> <p>I. DEFINIZIONE, CARATTERISTICHE E RILEVAZIONE</p> <p>I.I. I debiti che formano oggetto del presente Principio contabile rappresentano obbligazioni a pagare ammontari determinati di solito ad una data prestabilita. Nelle imprese mercantili, industriali e di servizi tali obbligazioni derivano di solito dall’acquisto di prodotti, merci e servizi. I debiti includono anche gli ammontari che devono essere pagati al personale, per imposte, per royalties, per dividendi, per l’acquisizione di finanziamenti ed altri.</p> <p>I debiti non vanno confusi con i fondi per rischi ed oneri che accolgono gli accantonamenti destinati a coprire passività aventi natura determinata, esistenza certa o probabile e ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell’esercizio.</p> <p>I debiti non vanno confusi con gli impegni, ossia con accordi per adempiere in futuro a certe obbligazioni o a svolgere o eseguire determinate azioni od attività. Alcuni esempi di impegni sono: i contratti di costruzione di impianti o di acquisto di attrezzature e macchinari, accordi a concedere o ricevere prestiti, ordini di vendita accettati, ordini di acquisto di merci o servizi.</p> <p>I.II. Hanno rilevanza per i debiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— l’origine;</li> <li>— la natura del creditore;</li> </ul>	<p>Dopo aver esaminato la normativa civilistica, l’evoluzione della tecnica in materia di bilanci e tenuto conto del Principio contabile 11 <i>Bilancio d’esercizio – finalità e postulati</i>, vengono enunciati i principi contabili indicati nei paragrafi successivi, ritenuti corretti ed atti a rilevare, valutare e rappresentare i debiti nel bilancio d’esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi, in un sistema contabile tradizionale a valori storici, nonché atti per l’interpretazione e l’integrazione delle norme di legge in materia.</p> <p>I. DEFINIZIONE, CARATTERISTICHE E RILEVAZIONE</p> <p>I.I. I debiti che formano oggetto del presente Principio contabile rappresentano obbligazioni a pagare ammontari determinati di solito ad una data prestabilita. Nelle imprese mercantili, industriali e di servizi tali obbligazioni derivano di solito dall’acquisto di prodotti, merci e servizi. I debiti includono anche gli ammontari che devono essere pagati al personale, per imposte, per royalties, per dividendi, per l’acquisizione di finanziamenti ed altri.</p> <p>I debiti non vanno confusi con i fondi per rischi ed oneri che accolgono gli accantonamenti destinati a coprire passività aventi natura determinata, esistenza certa o probabile e ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell’esercizio.</p> <p>I debiti non vanno confusi con gli impegni, ossia con accordi per adempiere in futuro a certe obbligazioni o a svolgere o eseguire determinate azioni od attività. Alcuni esempi di impegni sono: i contratti di costruzione di impianti o di acquisto di attrezzature e macchinari, accordi a concedere o ricevere prestiti, ordini di vendita accettati, ordini di acquisto di merci o servizi.</p> <p>I.II. Hanno rilevanza per i debiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— l’origine;</li> <li>— la natura del creditore;</li> </ul>

<sup>4</sup> NB: le note sono collegate al “vecchio testo”, ovverosia al testo ante-modifiche contenuto nella prima colonna.

<ul style="list-style-type: none"> <li>— la scadenza;</li> <li>— l'esistenza di garanzie;</li> <li>— la ripartizione per aree geografiche.</li> </ul> <p>I.III. Relativamente alla loro origine, i debiti si distinguono in<sup>5</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— debiti sorti in relazione a costi (tipici i debiti verso fornitori) derivanti da operazioni di gestione caratteristica;</li> <li>— debiti sorti per prestiti e finanziamenti ricevuti (questi differiscono dai debiti commerciali per non essere connessi a costi, bensì ad operazioni che hanno ad oggetto direttamente somme di denaro);</li> <li>— debiti sorti per altre ragioni (debiti verso azionisti per dividendi dichiarati, debiti verso l'erario e istituti previdenziali, ecc.).</li> </ul> <p>I.IV. Relativamente alla natura del creditore, i debiti si distinguono tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— debiti verso soci per finanziamenti;</li> <li>— debiti verso altri finanziatori;</li> <li>— debiti verso fornitori;</li> <li>— debiti verso consociate<sup>6</sup>;</li> <li>— debiti verso altri.</li> </ul> <p>I.V. Relativamente alle scadenze, i debiti e le altre passività possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— a breve scadenza;</li> <li>— a media o lunga scadenza.</li> </ul> <p>I.VI. Infine, per quanto riguarda le garanzie, i debiti possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— senza garanzie;</li> <li>— assistiti da garanzie (reali o personali di terzi).</li> </ul> <p>I.VII.a. I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti nello stato patrimoniale quando rischi, oneri e benefici significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti. Di solito, per i beni acquistati (magazzino ed immobilizzazioni tecniche) detto trasferimento si</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— la scadenza;</li> <li>— l'esistenza di garanzie;</li> <li>— la ripartizione per aree geografiche.</li> </ul> <p>I.III. Relativamente alla loro origine, i debiti si distinguono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— debiti sorti in relazione a costi (tipici i debiti verso fornitori) derivanti da operazioni di gestione caratteristica;</li> <li>— debiti sorti per prestiti e finanziamenti ricevuti (questi differiscono dai debiti commerciali per non essere connessi a costi, bensì ad operazioni che hanno ad oggetto direttamente somme di denaro);</li> <li>— debiti sorti per altre ragioni (debiti verso azionisti per dividendi dichiarati, debiti verso l'erario e istituti previdenziali, ecc.).</li> </ul> <p>I.IV. Relativamente alla natura del creditore, i debiti si distinguono tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— debiti verso soci per finanziamenti;</li> <li>— debiti verso altri finanziatori;</li> <li>— debiti verso fornitori;</li> <li>— debiti verso consociate;</li> <li>— debiti verso altri.</li> </ul> <p>I.V. Relativamente alle scadenze, i debiti e le altre passività possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— a breve scadenza;</li> <li>— a media o lunga scadenza.</li> </ul> <p>I.VI. Infine, per quanto riguarda le garanzie, i debiti possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— senza garanzie;</li> <li>— assistiti da garanzie (reali o personali di terzi).</li> </ul> <p>I.VII.a. I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti nello stato patrimoniale quando rischi, oneri e benefici significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti. Di solito, per i beni acquistati (magazzino ed immobilizzazioni tecniche) detto trasferimento si</p>
--	--

<sup>5</sup> La riforma del diritto societario disciplinata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ha apportato importanti innovazioni in materia di emissione strumenti finanziari da parte delle società concedendo all'autonomia statutaria di quest'ultime la possibilità, entro i limiti posti dall'ordinamento, di configurare tali strumenti con le modalità più confacenti alle esigenze di finanziamento. Alla luce di tale premessa, pertanto, appare possibile una duplice configurazione di tali titoli: da un lato, l'operazione sottostante alla loro emissione può presentare i tratti del finanziamento, qualora sia previsto a carico della società un obbligo di rimborso, dall'altro, può essere assimilata ad un apporto effettuato a titolo di capitale di rischio, nel caso in cui non sia previsto alcun obbligo di rimborso ma venga attribuito a tali strumenti il diritto di partecipare alla distribuzione degli utili e dell'eventuale residuo attivo in sede di liquidazione.

Di tale duplice configurazione degli strumenti finanziari è necessario tener conto per approfondire la questione concernente la "contabilizzazione" degli stessi.

<sup>6</sup> Il Codice Civile si limita alle società controllate, collegate e controllanti. Per la definizione delle società consociate si rinvia al Principio contabile 12 relativo alla composizione ed agli schemi del bilancio d'esercizio.

Copyright OIC

<p>realizza con il passaggio del titolo di proprietà, ed in particolare alla data di ricevimento del bene, ovvero alla data di spedizione nel caso in cui i termini siano consegna franco stabilimento o magazzino fornitore. Se il titolo di proprietà è trattenuto dal venditore per ragioni di garanzia, come nel caso di vendita con patto di riservato dominio, ovvero se il possesso è del venditore per richiesta dell'acquirente, il debito è iscritto in bilancio in quanto di solito in tali casi rischi, oneri e benefici significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti. Normalmente il debito è iscritto in bilancio anche per i beni ricevuti soggetti a collaudo od installazione. Nel caso di beni ricevuti in deposito o custodia, la rilevazione è invece effettuata nei conti d'ordine. I debiti relativi a servizi sono rilevati in bilancio quando i servizi sono stati resi, cioè la prestazione è stata effettuata. Gli ammontari pagati ai fornitori di beni e servizi prima del verificarsi delle condizioni sopraesposte, sono rilevati come acconti fra le rimanenze per le forniture d'esercizio e fra le immobilizzazioni materiali o immateriali per l'acquisizione di immobilizzazioni. Gli anticipi e depositi ricevuti da clienti a fronte di vendite di prodotti e servizi sono rilevati come acconti tra i debiti di stato patrimoniale fino al momento in cui la vendita è contabilizzata<sup>7</sup>. I crediti per acconti a fornitori od altri non possono essere compensati con debiti verso gli stessi, salvo il caso in cui siano riferiti ad acconti versati a fronte di contratti eseguiti o risolti e sono indicati fra le attività, immobilizzazioni o scorte a seconda della destinazione. I.VII.b. I debiti sorti per operazioni di finanziamento o per ragioni diverse dall'acquisizione di beni e servizi sono rilevati in bilancio quando esiste l'obbligazione dell'impresa verso la controparte. In particolare: — i mutui sono rilevati se si è verificata l'erogazione dei fondi;</p>	<p>realizza con il passaggio del titolo di proprietà, ed in particolare alla data di ricevimento del bene, ovvero alla data di spedizione nel caso in cui i termini siano consegna franco stabilimento o magazzino fornitore. Se il titolo di proprietà è trattenuto dal venditore per ragioni di garanzia, come nel caso di vendita con patto di riservato dominio, ovvero se il possesso è del venditore per richiesta dell'acquirente, il debito è iscritto in bilancio in quanto di solito in tali casi rischi, oneri e benefici significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti. Normalmente il debito è iscritto in bilancio anche per i beni ricevuti soggetti a collaudo od installazione. Nel caso di beni ricevuti in deposito o custodia, la rilevazione è invece effettuata nei conti d'ordine. I debiti relativi a servizi sono rilevati in bilancio quando i servizi sono stati resi, cioè la prestazione è stata effettuata. Gli ammontari pagati ai fornitori di beni e servizi prima del verificarsi delle condizioni sopraesposte, sono rilevati come acconti fra le rimanenze per le forniture d'esercizio e fra le immobilizzazioni materiali o immateriali per l'acquisizione di immobilizzazioni. Gli anticipi e depositi ricevuti da clienti a fronte di vendite di prodotti e servizi sono rilevati come acconti tra i debiti di stato patrimoniale fino al momento in cui la vendita è contabilizzata. I crediti per acconti a fornitori od altri non possono essere compensati con debiti verso gli stessi, salvo il caso in cui siano riferiti ad acconti versati a fronte di contratti eseguiti o risolti e sono indicati fra le attività, immobilizzazioni o scorte a seconda della destinazione. I.VII.b. I debiti sorti per operazioni di finanziamento o per ragioni diverse dall'acquisizione di beni e servizi sono rilevati in bilancio quando esiste l'obbligazione dell'impresa verso la controparte. In particolare: — i mutui sono rilevati se si è verificata l'erogazione dei fondi;</p>
---	---

<sup>7</sup> Gli anticipi a fronte di commesse a lungo termine vengono trattati nel documento relativo a tali commesse.

<p>— i prestiti obbligazionari sono rilevati nei limiti in cui sono stati sottoscritti;</p> <p>— gli stipendi e le ritenute, i contributi sociali, ecc. sono rilevati secondo la loro competenza temporale;</p> <p>— le provvigioni e le royalties su vendite sono rilevate contestualmente al maturare dei relativi ricavi.</p> <p>I.VII.c. La natura del creditore assume rilevanza ai fini dei principi contabili essenzialmente in relazione all'esposizione dei valori in bilancio. In mancanza di indicazioni specifiche, il lettore del bilancio è portato a ritenere che i debiti in esso esposti derivino dalla ordinaria attività commerciale.</p> <p>È quindi necessario che i debiti siano separatamente evidenziati nello stato patrimoniale a seconda della natura del creditore, perché è diversa l'informazione e l'interpretazione del bilancio se i debiti sono, ad esempio, verso fornitori, verso finanziatori o verso altri terzi (e, nell'ambito di questi ultimi, quando rilevante, è necessario conoscere quali siano i terzi tramite la nota integrativa).</p> <p>Per le stesse esigenze di informazione e di interpretazione del bilancio, anche i debiti verso consociate hanno indicazione separata con specificazione della loro natura. Ciò è necessario sia perché le operazioni tra consociate possono essere condotte su una base contrattuale non indipendente, sia perché tali debiti possono avere caratteristiche di rimborso diverse dagli altri debiti. Per consociate si devono intendere in questo Principio contabile non solo le imprese controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, ma anche le imprese che si trovino sotto comune controllo<sup>8</sup>.</p> <p>I.VII.d. La scadenza dei debiti assume rilevanza per dare separata evidenza nello stato patrimoniale ai debiti a breve scadenza rispetto a quelli a media o lunga scadenza. Ciò per rispettare una delle finalità del bilancio, e cioè quella di dare informazioni sulla situazione finanziaria. La separazione è effettuata sulla base del periodo amministrativo annuale, sono pertanto a breve i debiti che scadono entro l'esercizio successivo, a medio-lungo quelli che</p>	<p>— i prestiti obbligazionari sono rilevati nei limiti in cui sono stati sottoscritti;</p> <p>— gli stipendi e le ritenute, i contributi sociali, ecc. sono rilevati secondo la loro competenza temporale;</p> <p>— le provvigioni e le royalties su vendite sono rilevate contestualmente al maturare dei relativi ricavi.</p> <p>I.VII.c. La natura del creditore assume rilevanza ai fini dei principi contabili essenzialmente in relazione all'esposizione dei valori in bilancio. In mancanza di indicazioni specifiche, il lettore del bilancio è portato a ritenere che i debiti in esso esposti derivino dalla ordinaria attività commerciale.</p> <p>È quindi necessario che i debiti siano separatamente evidenziati nello stato patrimoniale a seconda della natura del creditore, perché è diversa l'informazione e l'interpretazione del bilancio se i debiti sono, ad esempio, verso fornitori, verso finanziatori o verso altri terzi (e, nell'ambito di questi ultimi, quando rilevante, è necessario conoscere quali siano i terzi tramite la nota integrativa).</p> <p>Per le stesse esigenze di informazione e di interpretazione del bilancio, anche i debiti verso consociate hanno indicazione separata con specificazione della loro natura. Ciò è necessario sia perché le operazioni tra consociate possono essere condotte su una base contrattuale non indipendente, sia perché tali debiti possono avere caratteristiche di rimborso diverse dagli altri debiti. Per consociate si devono intendere in questo Principio contabile non solo le imprese controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, ma anche le imprese che si trovino sotto comune controllo.</p> <p>I.VII.d. La scadenza dei debiti assume rilevanza per dare separata evidenza nello stato patrimoniale ai debiti a breve scadenza rispetto a quelli a media o lunga scadenza. Ciò per rispettare una delle finalità del bilancio, e cioè quella di dare informazioni sulla situazione finanziaria. La separazione è effettuata sulla base del periodo amministrativo annuale, sono pertanto a breve i debiti che scadono entro l'esercizio successivo, a medio-lungo quelli che</p>
---	---

<sup>8</sup> Vedasi Principio contabile 12.



<p>scadono oltre.</p> <p>I.VII.e. L'esistenza di garanzie a copertura dei debiti interessa i principi contabili relativi all'esposizione dei valori in bilancio ed al contenuto delle note al bilancio.</p> <p>L'esistenza di debiti con garanzie reali (ipoteca, pegno, privilegi speciali) deve essere conosciuta, in quanto esse riducono la garanzia patrimoniale dei creditori dell'impresa non assistiti da garanzie. Ciò richiede che i debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali siano separatamente evidenziati, con specifica indicazione della natura della garanzia, in nota integrativa.</p> <p>I.VIII. I debiti da iscriversi in bilancio devono rappresentare tutte le obbligazioni verso fornitori ed altri terzi. Nelle imprese mercantili, industriali e di servizi, data la rilevante entità dei debiti, è necessario che essi siano rilevati mediante un sistema contabile amministrativo affidabile per strutture e controllo interno.</p> <p>L. CLASSIFICAZIONE</p> <p>L.I. La classificazione dei debiti nel bilancio di esercizio deve rispondere al postulato della comprensibilità (chiarezza) in precedenza richiamato.</p> <p>L.II. L'evidenziazione dei debiti nello stato patrimoniale deve avvenire considerando le varie caratteristiche che i debiti stessi hanno.</p> <p>L.II.a. <i>Natura del creditore</i></p> <p>In considerazione della natura del creditore, i debiti si distinguono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— debiti verso fornitori (diversi dalle consociate);</li> <li>— debiti verso consociate, con separata indicazione di quelli verso società collegate, controllate e controllanti (ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile) e di quelli verso altre consociate;</li> <li>— anticipi da clienti;</li> <li>— debiti verso soci per finanziamenti;</li> <li>— debiti verso altri finanziatori;</li> <li>— debiti tributari;</li> <li>— debiti verso istituti previdenziali;</li> <li>— prestiti obbligazionari;</li> <li>— debiti verso istituti finanziari;</li> <li>— debiti verso altri.</li> </ul> <p>Quando nell'ambito delle categorie sopra indicate vi siano debiti di importo rilevante verso</p>	<p>scadono oltre.</p> <p>I.VII.e. L'esistenza di garanzie a copertura dei debiti interessa i principi contabili relativi all'esposizione dei valori in bilancio ed al contenuto delle note al bilancio.</p> <p>L'esistenza di debiti con garanzie reali (ipoteca, pegno, privilegi speciali) deve essere conosciuta, in quanto esse riducono la garanzia patrimoniale dei creditori dell'impresa non assistiti da garanzie. Ciò richiede che i debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali siano separatamente evidenziati, con specifica indicazione della natura della garanzia, in nota integrativa.</p> <p>I.VIII. I debiti da iscriversi in bilancio devono rappresentare tutte le obbligazioni verso fornitori ed altri terzi. Nelle imprese mercantili, industriali e di servizi, data la rilevante entità dei debiti, è necessario che essi siano rilevati mediante un sistema contabile amministrativo affidabile per strutture e controllo interno.</p> <p>L. CLASSIFICAZIONE</p> <p>L.I. La classificazione dei debiti nel bilancio di esercizio deve rispondere al postulato della comprensibilità (chiarezza) in precedenza richiamato.</p> <p>L.II. L'evidenziazione dei debiti nello stato patrimoniale deve avvenire considerando le varie caratteristiche che i debiti stessi hanno.</p> <p>L.II.a. <i>Natura del creditore</i></p> <p>In considerazione della natura del creditore, i debiti si distinguono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— debiti verso fornitori (diversi dalle consociate);</li> <li>— debiti verso consociate, con separata indicazione di quelli verso società collegate, controllate e controllanti (ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile) e di quelli verso altre consociate;</li> <li>— anticipi da clienti;</li> <li>— debiti verso soci per finanziamenti;</li> <li>— debiti verso altri finanziatori;</li> <li>— debiti tributari;</li> <li>— debiti verso istituti previdenziali;</li> <li>— prestiti obbligazionari;</li> <li>— debiti verso istituti finanziari;</li> <li>— debiti verso altri.</li> </ul> <p>Quando nell'ambito delle categorie sopra indicate vi siano debiti di importo rilevante verso</p>
--	--

<p>creditori che hanno peculiari caratteristiche di cui è importante che il lettore del bilancio abbia conoscenza, tali debiti hanno separata indicazione o direttamente nello stato patrimoniale o in nota integrativa.</p> <p>Tale principio assume particolare importanza per alcuni debiti verso terzi (ad esempio debiti rilevanti e/o particolari verso dipendenti).</p> <p><b>L.II.b. Scadenza</b></p> <p>In considerazione della scadenza, le passività sono distinte nello stato patrimoniale tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— passività a breve o correnti: e cioè con scadenza entro l'esercizio successivo, con scadenza indeterminata ovvero pagabili su richiesta del creditore;</li> <li>— passività a medio e lungo termine o non correnti: e cioè con scadenza oltre l'esercizio successivo.</li> </ul> <p>Ai fini della classificazione in argomento, la scadenza è determinata in base ai termini di fatto del pagamento quando questi contrastino con i presupposti contrattuali o giuridici. Va quindi effettuata una valutazione per determinare, in base ad elementi concreti, quali debiti non verranno pagati entro dodici mesi: ciò che rileva quindi non è l'astratta scadenza, ma l'<i>esigibilità</i> quale situazione di fatto, oltre che di diritto. Tale considerazione assume particolare importanza nel caso di debiti verso consociate.</p> <p><b>L.II.c. Altri aspetti</b></p> <p>Altri aspetti che possono assumere rilievo nell'evidenziazione del valore delle passività in bilancio sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>compensazioni</i>: i crediti verso propri creditori sono classificati tra le attività nello stato patrimoniale, a meno che vi sia l'effettiva possibilità di compensazione da un punto di vista legale; analogo criterio è applicabile nel caso di debiti verso propri debitori<sup>9</sup>;</li> <li>— <i>prefinanziamento</i>: il prestito a breve ottenuto mediante apertura di credito: <ul style="list-style-type: none"> <li>_ che viene assunto specificamente come prefinanziamento nel periodo che intercorre tra la data di stipulazione del contratto di mutuo ed il completamento delle formalità (ad esempio, iscrizione di ipoteche e pegni, stipula di polizze di assicurazione, ecc.) esperite le quali l'Istituto</li> </ul> </li> </ul>	<p>creditori che hanno peculiari caratteristiche di cui è importante che il lettore del bilancio abbia conoscenza, tali debiti hanno separata indicazione o direttamente nello stato patrimoniale o in nota integrativa.</p> <p>Tale principio assume particolare importanza per alcuni debiti verso terzi (ad esempio debiti rilevanti e/o particolari verso dipendenti).</p> <p><b>L.II.b. Scadenza</b></p> <p>In considerazione della scadenza, le passività sono distinte nello stato patrimoniale tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— passività a breve o correnti: e cioè con scadenza entro l'esercizio successivo, con scadenza indeterminata ovvero pagabili su richiesta del creditore;</li> <li>— passività a medio e lungo termine o non correnti: e cioè con scadenza oltre l'esercizio successivo.</li> </ul> <p>Ai fini della classificazione in argomento, la scadenza è determinata in base ai termini di fatto del pagamento quando questi contrastino con i presupposti contrattuali o giuridici. Va quindi effettuata una valutazione per determinare, in base ad elementi concreti, quali debiti non verranno pagati entro dodici mesi: ciò che rileva quindi non è l'astratta scadenza, ma l'<i>esigibilità</i> quale situazione di fatto, oltre che di diritto. Tale considerazione assume particolare importanza nel caso di debiti verso consociate.</p> <p><b>L.II.c. Altri aspetti</b></p> <p>Altri aspetti che possono assumere rilievo nell'evidenziazione del valore delle passività in bilancio sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>compensazioni</i>: i crediti verso propri creditori sono classificati tra le attività nello stato patrimoniale, a meno che vi sia l'effettiva possibilità di compensazione da un punto di vista legale; analogo criterio è applicabile nel caso di debiti verso propri debitori;</li> <li>— <i>prefinanziamento</i>: il prestito a breve ottenuto mediante apertura di credito: <ul style="list-style-type: none"> <li>_ che viene assunto specificamente come prefinanziamento nel periodo che intercorre tra la data di stipulazione del contratto di mutuo ed il completamento delle formalità (ad esempio, iscrizione di ipoteche e pegni, stipula di polizze di assicurazione, ecc.) esperite le quali l'Istituto</li> </ul> </li> </ul>
--	--

<sup>9</sup> Vedasi l'art. 1243, 1° comma del Codice Civile.

<p>finanziatore effettua l'erogazione del mutuo, e  — che dovrà per il contratto di apertura di credito essere rimborsato alla banca che ha concesso il prestito a breve direttamente dall'Istituto di finanziamento a medio o lungo termine all'atto dell'erogazione del mutuo ovvero dall'impresa al tempo in cui ha ricevuto il mutuo, può essere classificato a medio lungo termine, se vi è la ragionevole certezza che il mutuo verrà ottenuto. Nel caso in cui un prestito a breve venga sostituito con un prestito a lungo termine, il prestito a breve può essere classificato come prestito a lungo termine se il contratto di prestito a lungo termine viene stipulato ed il prestito viene erogato anche dopo la data di bilancio, ma prima della sua preparazione.</p> <p><i>L.III. Classificazioni minime</i></p> <p>Da quanto detto in precedenza deriva che i debiti debbono essere esposti nello stato patrimoniale nella voce D) Debiti con la seguente classificazione minima:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. obbligazioni;</li> <li>2. obbligazioni convertibili;</li> <li>3. debiti verso soci per finanziamenti;</li> <li>4. debiti verso banche;</li> <li>5. debiti verso altri finanziatori;</li> <li>6. acconti;</li> <li>7. debiti verso fornitori;</li> <li>8. debiti rappresentati da titoli di credito;</li> <li>9. debiti verso imprese controllate;</li> <li>10. debiti verso imprese collegate;</li> <li>11. debiti verso controllanti;</li> <li>12. debiti tributari;</li> <li>13. debiti verso istituti di previdenza e di assicurazione sociale;</li> <li>14. altri debiti:</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) verso altre consociate</li> <li>b) verso altri creditori</li> </ol> <p>— Nella voce “debiti verso soci per finanziamenti” devono essere iscritti i debiti contratti con i soci a titolo di finanziamento. In nota integrativa sono indicati i debiti con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori, nonché la loro ripartizione per scadenze ai sensi dell'art. 2427, n. 19 <i>bis</i>, cod. civ..</p> <p>— I “debiti verso banche” ricomprendono i debiti contratti nei confronti degli enti creditizi, sia per scoperti di conto corrente, sia per finanziamenti a titolo diverso. In nota integrativa</p>	<p>finanziatore effettua l'erogazione del mutuo, e  — che dovrà per il contratto di apertura di credito essere rimborsato alla banca che ha concesso il prestito a breve direttamente dall'Istituto di finanziamento a medio o lungo termine all'atto dell'erogazione del mutuo ovvero dall'impresa al tempo in cui ha ricevuto il mutuo, può essere classificato a medio lungo termine, se vi è la ragionevole certezza che il mutuo verrà ottenuto. Nel caso in cui un prestito a breve venga sostituito con un prestito a lungo termine, il prestito a breve può essere classificato come prestito a lungo termine se il contratto di prestito a lungo termine viene stipulato ed il prestito viene erogato anche dopo la data di bilancio, ma prima della sua preparazione.</p> <p><i>L.III. Classificazioni minime</i></p> <p>Da quanto detto in precedenza deriva che i debiti debbono essere esposti nello stato patrimoniale nella voce D) Debiti con la seguente classificazione minima:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. obbligazioni;</li> <li>2. obbligazioni convertibili;</li> <li>3. debiti verso soci per finanziamenti;</li> <li>4. debiti verso banche;</li> <li>5. debiti verso altri finanziatori;</li> <li>6. acconti;</li> <li>7. debiti verso fornitori;</li> <li>8. debiti rappresentati da titoli di credito;</li> <li>9. debiti verso imprese controllate;</li> <li>10. debiti verso imprese collegate;</li> <li>11. debiti verso controllanti;</li> <li>12. debiti tributari;</li> <li>13. debiti verso istituti di previdenza e di assicurazione sociale;</li> <li>14. altri debiti:</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) verso altre consociate</li> <li>b) verso altri creditori</li> </ol> <p>— Nella voce “debiti verso soci per finanziamenti” devono essere iscritti i debiti contratti con i soci a titolo di finanziamento. In nota integrativa sono indicati i debiti con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori, nonché la loro ripartizione per scadenze ai sensi dell'art. 2427, n. 19 <i>bis</i>, cod. civ..</p> <p>— I “debiti verso banche” ricomprendono i debiti contratti nei confronti degli enti creditizi, sia per scoperti di conto corrente, sia per finanziamenti a titolo diverso. In nota integrativa</p>
---	---

<p>si potrà operare un'ulteriore classificazione, distinguendo i debiti per conto corrente, per finanziamenti a breve, a medio-lungo termine e per singolo mutuo.</p> <p>— Nella voce “Debiti verso altri finanziatori” devono essere iscritti i debiti contratti con finanziatori diversi dagli enti creditizi. Pertanto, a titolo esemplificativo e non limitativo, potranno essere ricompresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_ i finanziamenti ricevuti da chi esercita, sulla società stessa, attività di direzione e coordinamento, con indicazione in nota integrativa della clausola di postergazione rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, ai sensi dell’art. 2467 richiamato dall’art. 2497-<i>quinquies</i> del Codice Civile;</li> <li>_ i prestiti da terzi (non Istituti di credito) fruttiferi ed infruttiferi;</li> <li>_ i debiti verso l’acquirente, con l’obbligo per lo stesso di retrocessione a termine del bene. Per la rilevazione contabile delle operazioni di compravendita con l’obbligo di retrocessione, si rinvia al Principio contabile 12;</li> <li>_ le polizze di credito commerciale (commercial papers).</li> </ul> <p>— La voce “Acconti” accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti per forniture di beni o servizi non ancora effettuate; inoltre accoglie gli acconti, con o senza funzione di caparra, su operazioni di cessione di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie<sup>10</sup>.</p> <p>— Nella voce “Altri debiti” sono ricompresi i debiti nei confronti di amministratori e sindaci per emolumenti, di soci per dividendi ed altri titoli, di obbligazionisti per interessi liquidati e per obbligazioni estratte. Sono altresì ricompresi i debiti verso dipendenti per retribuzioni di lavoro subordinato, liquidate ma non ancora corrisposte, i debiti per ferie maturate e per mensilità aggiuntive.</p> <p>I debiti verso altre consociate, diverse da imprese controllanti, controllate e collegate (c.d. “imprese sorelle”) vanno iscritti distintamente solo se di importo rilevante e indipendentemente dal titolo sottostante. Ciascuna delle voci dei debiti deve essere suddivisa in base alla esigibilità da parte del creditore — entro ed oltre</p>	<p>si potrà operare un'ulteriore classificazione, distinguendo i debiti per conto corrente, per finanziamenti a breve, a medio-lungo termine e per singolo mutuo.</p> <p>— Nella voce “Debiti verso altri finanziatori” devono essere iscritti i debiti contratti con finanziatori diversi dagli enti creditizi. Pertanto, a titolo esemplificativo e non limitativo, potranno essere ricompresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_ i finanziamenti ricevuti da chi esercita, sulla società stessa, attività di direzione e coordinamento, con indicazione in nota integrativa della clausola di postergazione rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, ai sensi dell’art. 2467 richiamato dall’art. 2497-<i>quinquies</i> del Codice Civile;</li> <li>_ i prestiti da terzi (non Istituti di credito) fruttiferi ed infruttiferi;</li> <li>_ i debiti verso l’acquirente, con l’obbligo per lo stesso di retrocessione a termine del bene. Per la rilevazione contabile delle operazioni di compravendita con l’obbligo di retrocessione, si rinvia al Principio contabile 12;</li> <li>_ le polizze di credito commerciale (commercial papers).</li> </ul> <p>— La voce “Acconti” accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti per forniture di beni o servizi non ancora effettuate; inoltre accoglie gli acconti, con o senza funzione di caparra, su operazioni di cessione di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.</p> <p>— Nella voce “Altri debiti” sono ricompresi i debiti nei confronti di amministratori e sindaci per emolumenti, di soci per dividendi ed altri titoli, di obbligazionisti per interessi liquidati e per obbligazioni estratte. Sono altresì ricompresi i debiti verso dipendenti per retribuzioni di lavoro subordinato, liquidate ma non ancora corrisposte, i debiti per ferie maturate e per mensilità aggiuntive.</p> <p>I debiti verso altre consociate, diverse da imprese controllanti, controllate e collegate (c.d. “imprese sorelle”) vanno iscritti distintamente solo se di importo rilevante e indipendentemente dal titolo sottostante. Ciascuna delle voci dei debiti deve essere suddivisa in base alla esigibilità da parte del creditore — entro ed oltre</p>
--	---

<sup>10</sup> Gli acconti a fronte di commesse a lungo termine vengono trattati nel documento relativo a tali commesse.

<p>l'esercizio successivo — come specificatamente richiesto dall'articolo 2424 Codice Civile.</p> <p><b>M. VALUTAZIONE</b></p> <p><i>M.I. Principio generale</i></p> <p>I debiti ed altre passività in euro vanno esposti in bilancio, come regola generale, al valore nominale, salvo i casi descritti nel paragrafo M.X. e le altre cause di modifica del valore nominale menzionate nei paragrafi successivi (esempio: sconti commerciali).</p> <p><i>M.II. Debiti verso fornitori</i></p> <p>I debiti verso fornitori sono registrati al netto degli sconti commerciali. Gli sconti cassa sono rilevati al momento del pagamento. I debiti possono subire modifiche a causa di resi o di rettifiche di fatturazione. Le cause possono essere molteplici: merci difettose, merci eccedenti le ordinazioni, differenze di qualità, ritardi di consegna, applicazione di prezzi diversi da quelli concordati, errori di conteggi nelle fatture, conguagli e rettifiche per collaudi e così via. Per questi fatti, se rilevanti e certi, il valore nominale dei debiti in bilancio viene rettificato nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.</p>	<p>l'esercizio successivo — come specificatamente richiesto dall'articolo 2424 Codice Civile.</p> <p><b>M. VALUTAZIONE</b></p> <p><i>M.I. Principio generale</i></p> <p>I debiti ed altre passività in euro vanno esposti in bilancio, come regola generale, al valore nominale, salvo i casi descritti nel paragrafo M.X. e le altre cause di modifica del valore nominale menzionate nei paragrafi successivi (esempio: sconti commerciali).</p> <p><i>M.II. Debiti verso fornitori</i></p> <p>I debiti verso fornitori sono registrati al netto degli sconti commerciali. Gli sconti cassa sono rilevati al momento del pagamento. I debiti possono subire modifiche a causa di resi o di rettifiche di fatturazione. Le cause possono essere molteplici: merci difettose, merci eccedenti le ordinazioni, differenze di qualità, ritardi di consegna, applicazione di prezzi diversi da quelli concordati, errori di conteggi nelle fatture, conguagli e rettifiche per collaudi e così via. Per questi fatti, se rilevanti e certi, il valore nominale dei debiti in bilancio viene rettificato nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.</p> <p><b>M.II.a. Fatture da ricevere</b> – Al termine del periodo amministrativo l'impresa potrebbe aver effettuato acquisti di beni già entrati nei magazzini alla data di chiusura dell'esercizio, ma la cui fattura non è ancora pervenuta alla società. Occorre quindi effettuare alcune rettifiche per ottenere la competenza economica dei dati: sotto l'<i>aspetto originario</i> si rileva l'imputazione di un costo all'esercizio in chiusura; sotto l'<i>aspetto derivato</i> si registra il sorgere di un debito presunto verso i fornitori, nella forma di "Fatture da ricevere".</p> <p><b>M.II.b. Rideterminazione del debito</b> – Il trattamento da riservare alla riduzione di un debito commerciale che le parti concordano in via transattiva a seguito di una lite relativa alla fornitura di beni o alla prestazione di servizi, è quello di una rideterminazione del corrispettivo originariamente pattuito. Il minor valore, infatti, non origina da una inadempienza del debitore, ma da una modifica bilaterale del rapporto commerciale.</p> <p><b>Tale minor valore del credito darà luogo:</b></p>
---	---

<p><i>M.III. Prestiti obbligazionari</i></p> <p><i>M.III.a. Principio generale:</i> Il debito per obbligazioni è correttamente determinato quando corrisponde all'ammontare totale del debito residuo in linea capitale alla data di bilancio secondo il piano di rimborso.</p> <p>Il valore nominale delle obbligazioni già estratte e non ancora presentate per il rimborso, per le quali il diritto di rimborso è ancora valido, è indicato nella voce D.13 “Altri debiti”<sup>11</sup>.</p> <p><i>M.III.b. Riacquisto sul mercato:</i> Nel caso in cui la società emittente abbia la facoltà del riacquisto sul mercato delle obbligazioni ed abbia già provveduto, in tutto o in parte, a tale riacquisto, si pone il problema della classificazione e della valutazione di tali obbligazioni.</p> <p>I suddetti titoli (obbligazioni proprie), mantenuti per essere successivamente estinti in via anticipata, ovvero mantenuti sino alla scadenza in base al piano di ammortamento, vanno a ridurre il debito obbligazionario nella sezione delle passività per il loro valore nominale. Ciò allo scopo di evitare artificiosi “gonfiamenti” di attività e passività.</p> <p>Poiché la società emittente, di solito, acquista sul mercato le obbligazioni da rimborsare solo se esse hanno un costo inferiore al nominale, la suddetta operazione comporta il riconoscimento nel conto economico di un utile al momento dell'annullamento anticipato del titolo obbligazionario<sup>12</sup>. Tale utile, che risulta dalla differenza fra valore nominale delle obbligazioni proprie acquistate e costo di acquisto delle obbligazioni medesime sul mercato (inclusivo delle spese accessorie), è mostrato nel conto economico fra gli altri proventi finanziari, nel</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ad una rettifica del ricavo per il cedente e del costo per l'acquirente, se la transazione viene definita entro lo stesso esercizio in cui è stata registrata l'operazione;</b></li> <li>• <b>ad una sopravvenienza, passiva per il cedente ed attiva per l'acquirente, nell'anno in cui la transazione si perfeziona, se è successivo a quello dell'operazione.</b></li> </ul> <p><i>M.III. Prestiti obbligazionari</i></p> <p><i>M.III.a. Principio generale:</i> Il debito per obbligazioni è correttamente determinato quando corrisponde all'ammontare totale del debito residuo in linea capitale alla data di bilancio secondo il piano di rimborso.</p> <p>Il valore nominale delle obbligazioni già estratte e non ancora presentate per il rimborso, per le quali il diritto di rimborso è ancora valido, è indicato nella voce D.13 “Altri debiti”.</p> <p><i>M.III.b. Riacquisto sul mercato:</i> Nel caso in cui la società emittente abbia la facoltà del riacquisto sul mercato delle obbligazioni ed abbia già provveduto, in tutto o in parte, a tale riacquisto, si pone il problema della classificazione e della valutazione di tali obbligazioni.</p> <p>I suddetti titoli (obbligazioni proprie), mantenuti per essere successivamente estinti in via anticipata, ovvero mantenuti sino alla scadenza in base al piano di ammortamento, vanno a ridurre il debito obbligazionario nella sezione delle passività per il loro valore nominale. Ciò allo scopo di evitare artificiosi “gonfiamenti” di attività e passività.</p> <p>Poiché la società emittente, di solito, acquista sul mercato le obbligazioni da rimborsare solo se esse hanno un costo inferiore al nominale, la suddetta operazione comporta il riconoscimento nel conto economico di un utile al momento dell'annullamento anticipato del titolo obbligazionario. Tale utile, che risulta dalla differenza fra valore nominale delle obbligazioni proprie acquistate e costo di acquisto delle obbligazioni medesime sul mercato (inclusivo delle spese accessorie), è mostrato nel conto</p>
---	--

<sup>11</sup> Le obbligazioni indicizzate verranno trattate in altro documento. Per le obbligazioni in valuta estera si rinvia al Principio contabile 26 sulla conversione delle operazioni e partite in moneta estera.

<sup>12</sup> Le obbligazioni proprie acquistate per motivi diversi da quelli sopra esposti ed in particolare quelle acquistate per una rinegoziazione vanno esposte tra le attività. La loro valutazione costituisce oggetto di un separato documento.

<p>caso non vi sia un disaggio di emissione.</p> <p>Nel caso in cui sia stato registrato un disaggio di emissione di obbligazioni, l'utile risulta dalla differenza fra il valore nominale meno la quota relativa del disaggio di emissione ed il costo di acquisto<sup>13</sup>.</p> <p>M.III.c. <i>Spese di emissione</i>: Le spese di emissione sono costituite dagli oneri accessori sostenuti dalla società emittente per l'emissione sul mercato del prestito obbligazionario ed includono le spese legali e di altra natura connesse con l'emissione del prestito stesso. Tali costi vanno differiti, cioè sospesi, ed ammortizzati nel periodo di durata del prestito obbligazionario, secondo le modalità descritte nel successivo paragrafo M.III.d., in quanto si tratta di spese sostenute per l'operazione di finanziamento nel suo complesso.</p> <p>M.III.d. <i>Disaggi di emissione</i>: L'emissione di obbligazioni al di sotto della pari (disaggio) costituisce una condizione contrattuale che concorre alla determinazione del rendimento effettivo del capitale investito.</p> <p>In altre parole, lo scarto o disaggio di emissione rappresenta un mezzo per offrire obbligazioni ad un interesse effettivo più favorevole di quello calcolato sul valore nominale.</p> <p>Il disaggio è pertanto parte inscindibile dell'onere finanziario di un'operazione di prestito ed ha la natura di interesse sostenuto anticipatamente dall'emittente. Tale interesse è differito ed ammortizzato in base alla durata del prestito.</p> <p>Il metodo di ammortamento che rispecchia contabilmente la natura dell'operazione è quello mediante il quale viene effettuato il ricalcolo dell'interesse effettivo del prestito ed ogni rata di ammortamento viene rideterminata in modo da far gravare tale interesse aggiuntivo in misura proporzionale sul debito residuo.</p> <p>Questo sistema comporta il ricalcolo del piano di ammortamento in base al tasso di interesse effettivo per determinarne la quota di competenza.</p>	<p>economico fra gli altri proventi finanziari, nel caso non vi sia un disaggio di emissione.</p> <p>Nel caso in cui sia stato registrato un disaggio di emissione di obbligazioni, l'utile risulta dalla differenza fra il valore nominale meno la quota relativa del disaggio di emissione ed il costo di acquisto.</p> <p>M.III.c. <i>Spese di emissione</i>: Le spese di emissione sono costituite dagli oneri accessori sostenuti dalla società emittente per l'emissione sul mercato del prestito obbligazionario ed includono le spese legali e di altra natura connesse con l'emissione del prestito stesso. Tali costi vanno differiti, cioè sospesi, ed ammortizzati nel periodo di durata del prestito obbligazionario, secondo le modalità descritte nel successivo paragrafo M.III.d., in quanto si tratta di spese sostenute per l'operazione di finanziamento nel suo complesso.</p> <p>M.III.d. <i>Disaggi di emissione</i>: L'emissione di obbligazioni al di sotto della pari (disaggio) costituisce una condizione contrattuale che concorre alla determinazione del rendimento effettivo del capitale investito.</p> <p>In altre parole, lo scarto o disaggio di emissione rappresenta un mezzo per offrire obbligazioni ad un interesse effettivo più favorevole di quello calcolato sul valore nominale.</p> <p>Il disaggio è pertanto parte inscindibile dell'onere finanziario di un'operazione di prestito ed ha la natura di interesse sostenuto anticipatamente dall'emittente. Tale interesse è differito ed ammortizzato in base alla durata del prestito.</p> <p>Il metodo di ammortamento che rispecchia contabilmente la natura dell'operazione è quello mediante il quale viene effettuato il ricalcolo dell'interesse effettivo del prestito ed ogni rata di ammortamento viene rideterminata in modo da far gravare tale interesse aggiuntivo in misura proporzionale sul debito residuo.</p> <p>Questo sistema comporta il ricalcolo del piano di ammortamento in base al tasso di interesse effettivo per determinarne la quota di</p>
---	---

<sup>13</sup> La quota "relativa" del disaggio di emissione va quantificata previa ricostruzione del "piano di riparto" del disaggio iniziale, individuando così il disaggio "pregresso" che sarà, quindi, ripartito sul numero complessivo dei titoli acquistati. Il risultato, su ogni obbligazione acquistata, sarà, adoperando valori unitari: (Valore nominale - Quota disaggio "pregresso") - Costo "secco" di acquisto.

<p>In altri termini, tale metodo ha lo scopo di determinare l'interesse del periodo pari all'interesse ad un tasso fisso calcolato sul valore nominale del prestito (al netto del disagio) all'inizio del periodo. Esiste tuttavia un metodo pratico per determinare in via approssimativa l'interesse effettivo per ogni esercizio. Questo metodo consiste nel dividere l'ammontare delle obbligazioni in circolazione all'inizio di ogni periodo (debito residuo all'inizio del periodo) per la sommatoria degli ammontari delle obbligazioni in circolazione all'inizio di ciascun periodo (debito residuo all'inizio di ciascun periodo) per tutta la durata del prestito. La percentuale risultante costituisce, per ogni esercizio, la quota di ammortamento del disagio di emissione differito.</p> <p>In caso di rimborsi infrannuali è opportuno utilizzare i numeri medi per le obbligazioni ed il debito residuo. I disaggi di emissione sono classificati nello stato patrimoniale tra i risconti attivi, con separata indicazione. La differenza tra il valore nominale ed il prezzo di emissione degli "zero coupon bonds" segue lo stesso trattamento dei disaggi di emissione.</p> <p>M.III.e. <i>Premi su obbligazioni</i>: Taluni prestiti obbligazionari prevedono, a scadenze periodiche, dei premi per i possessori di obbligazioni estratte a sorte<sup>14</sup>.</p> <p>L'ammontare di questi premi è un costo aggiuntivo di finanziamento ed è preso in considerazione per determinare l'importo totale del disagio di emissione di cui al paragrafo precedente<sup>15</sup>.</p> <p>M.III.f. <i>Aggi di emissione</i>: Dal punto di vista concettuale non vi è alcuna differenza fra disaggi ed aggi di emissione salvo che, in quest'ultimo caso, l'interesse effettivo è inferiore a quello nominale.</p> <p>Gli aggi di emissione sono differiti iscrivendoli tra i risconti passivi, con separata indicazione ed accreditati periodicamente al conto economico secondo le modalità previste al paragrafo MIIId., per i disaggi di emissione.</p> <p>M.III.g. <i>Obbligazioni convertibili in azioni</i>: All'atto della loro emissione e finché non viene</p>	<p>competenza.</p> <p>In altri termini, tale metodo ha lo scopo di determinare l'interesse del periodo pari all'interesse ad un tasso fisso calcolato sul valore nominale del prestito (al netto del disagio) all'inizio del periodo. Esiste tuttavia un metodo pratico per determinare in via approssimativa l'interesse effettivo per ogni esercizio. Questo metodo consiste nel dividere l'ammontare delle obbligazioni in circolazione all'inizio di ogni periodo (debito residuo all'inizio del periodo) per la sommatoria degli ammontari delle obbligazioni in circolazione all'inizio di ciascun periodo (debito residuo all'inizio di ciascun periodo) per tutta la durata del prestito. La percentuale risultante costituisce, per ogni esercizio, la quota di ammortamento del disagio di emissione differito.</p> <p>In caso di rimborsi infrannuali è opportuno utilizzare i numeri medi per le obbligazioni ed il debito residuo. I disaggi di emissione sono classificati nello stato patrimoniale tra i risconti attivi, con separata indicazione. La differenza tra il valore nominale ed il prezzo di emissione degli "zero coupon bonds" segue lo stesso trattamento dei disaggi di emissione.</p> <p>M.III.e. <i>Premi su obbligazioni</i>: Taluni prestiti obbligazionari prevedono, a scadenze periodiche, dei premi per i possessori di obbligazioni estratte a sorte.</p> <p>L'ammontare di questi premi è un costo aggiuntivo di finanziamento ed è preso in considerazione per determinare l'importo totale del disagio di emissione di cui al paragrafo precedente.</p> <p>M.III.f. <i>Aggi di emissione</i>: Dal punto di vista concettuale non vi è alcuna differenza fra disaggi ed aggi di emissione salvo che, in quest'ultimo caso, l'interesse effettivo è inferiore a quello nominale.</p> <p>Gli aggi di emissione sono differiti iscrivendoli tra i risconti passivi, con separata indicazione ed accreditati periodicamente al conto economico secondo le modalità previste al paragrafo MIIId., per i disaggi di emissione.</p> <p>M.III.g. <i>Obbligazioni convertibili in azioni</i>:</p>
--	--

<sup>14</sup> I concorsi a premio sono regolati, tra l'altro, dalla legge n. 973 del 5 giugno 1939 e dal regolamento di attuazione R.D. 25 luglio 1940 n. 1077.

<sup>15</sup> I premi di ammontare non significativo possono essere addebitati direttamente a conto economico.



<p>esercitato il diritto di opzione il prestito obbligazionario convertibile è contabilizzato secondo le modalità previste per i prestiti obbligazionari non convertibili. Alla scadenza del diritto di opzione per la conversione in azioni, la parte di obbligazioni per le quali è stato esercitato il diritto di opzione è stornata dal debito per prestiti obbligazionari e registrato come capitale sociale<sup>16</sup> per l'ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni emesse.</p> <p>Se il valore nominale delle azioni emesse per convertire le obbligazioni è inferiore a quello delle obbligazioni la differenza che si determina è accreditata alla riserva sovrapprezzo azioni<sup>17</sup>.</p> <p>Se le obbligazioni convertibili sono emesse sopra la pari, gli aggi di emissione sono iscritti tra i risconti passivi.</p> <p>Per le obbligazioni che vengono convertite, la relativa quota residua di aggio è stornata dai risconti passivi ed accreditata alla riserva sovrapprezzo azioni. Per le obbligazioni che vengono invece rimborsate, l'aggio residuo è accreditato al conto economico fra gli altri proventi finanziari.</p> <p><i>M.IV. Debiti verso soci per finanziamenti e debiti verso altri finanziatori</i></p> <p>Il saldo da esporre in bilancio esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed eventuali oneri accessori maturati alla data di bilancio, anche se gli interessi ed accessori vengono addebitati successivamente a tale data.</p> <p><i>M.V. Debiti verso banche</i></p> <p>Il saldo da esporre in bilancio esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili alla data di bilancio, anche se gli interessi ed accessori vengono addebitati successivamente a tale data.</p> <p>I mutui passivi sono esposti in bilancio al loro valore nominale; gli oneri accessori per l'ottenimento dei mutui sono differiti, se di ammontare rilevante, ed ammortizzati in base al periodo di durata del prestito, con metodologia analoga a quella precedentemente illustrata per i disaggi di emissione.</p> <p><i>M.VI. Debiti tributari</i></p>	<p>All'atto della loro emissione e finché non viene esercitato il diritto di opzione il prestito obbligazionario convertibile è contabilizzato secondo le modalità previste per i prestiti obbligazionari non convertibili. Alla scadenza del diritto di opzione per la conversione in azioni, la parte di obbligazioni per le quali è stato esercitato il diritto di opzione è stornata dal debito per prestiti obbligazionari e registrato come capitale sociale per l'ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni emesse.</p> <p>Se il valore nominale delle azioni emesse per convertire le obbligazioni è inferiore a quello delle obbligazioni la differenza che si determina è accreditata alla riserva sovrapprezzo azioni.</p> <p>Se le obbligazioni convertibili sono emesse sopra la pari, gli aggi di emissione sono iscritti tra i risconti passivi.</p> <p>Per le obbligazioni che vengono convertite, la relativa quota residua di aggio è stornata dai risconti passivi ed accreditata alla riserva sovrapprezzo azioni. Per le obbligazioni che vengono invece rimborsate, l'aggio residuo è accreditato al conto economico fra gli altri proventi finanziari.</p> <p><i>M.IV. Debiti verso soci per finanziamenti e debiti verso altri finanziatori</i></p> <p>Il saldo da esporre in bilancio esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed eventuali oneri accessori maturati alla data di bilancio, anche se gli interessi ed accessori vengono addebitati successivamente a tale data.</p> <p><i>M.V. Debiti verso banche</i></p> <p>Il saldo da esporre in bilancio esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili alla data di bilancio, anche se gli interessi ed accessori vengono addebitati successivamente a tale data.</p> <p>I mutui passivi sono esposti in bilancio al loro valore nominale; gli oneri accessori per l'ottenimento dei mutui sono differiti, se di ammontare rilevante, ed ammortizzati in base al periodo di durata del prestito, con metodologia analoga a quella precedentemente illustrata per i disaggi di emissione.</p>
---	---

<sup>16</sup> Per le modalità di iscrizione e informazioni da fornire in nota integrativa si rimanda al Principio contabile 28 sui conti di patrimonio netto.

<sup>17</sup> Il caso inverso non può verificarsi perché in contrasto con l'art. 2346 del Codice Civile.

<p>La voce accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, quali i debiti per imposte dirette ed indirette dovute in base a dichiarazioni, per accertamenti o contenziosi definiti, per ritenute operate come sostituto d'imposta, per imposte di fabbricazione ed in genere i tributi di qualsiasi tipo iscritti a ruolo, mentre la passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza (comprese le imposte differite) sono iscritte nella voce B.2 - Fondi per rischi ed oneri/Fondi per imposte, anche differite.</p> <p>I debiti per le singole imposte sono iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta, tranne nel caso in cui ne sia stato chiesto il rimborso; in quest'ultimo caso gli importi di cui è stato chiesto il rimborso sono esposti tra i crediti alla voce C.II.4-<i>bis</i>.</p> <p><i>M.VII. Altri debiti</i></p> <p>M.VII.a. Per questa posta di bilancio, valgono gli stessi principi enunciati per i debiti in generale.</p> <p>M.VII.b. <i>Ferie maturate da dipendenti.</i> — I contratti di lavoro collettivi e/o integrativi prevedono per ogni dipendente un certo numero di giorni di ferie per ogni anno lavorativo (o prorata). Tali ferie costituiscono un diritto del dipendente che matura gradualmente durante l'esercizio. Il principio della competenza che impone la correlazione dei costi ai ricavi dell'esercizio<sup>18</sup> richiede che il costo del personale, inteso nella sua globalità e quindi inclusivo del periodo di ferie retribuito, sia correlato al beneficio che l'impresa ottiene dal sostenimento di detto costo, cioè sia determinato in funzione del periodo durante il quale il personale ha prestato la propria opera concorrendo alla formazione dei ricavi aziendali. Ciò comporta, a fine periodo, l'iscrizione in bilancio dell'ammontare corrispondente al costo per le ferie maturate in favore dei dipendenti e non ancora liquidate o fruite. Il computo del rateo per ferie è basato sui due seguenti elementi:</p> <p>a) il numero dei giorni di ferie spettanti al dipendente;</p> <p>b) il costo giornaliero per l'impresa.</p>	<p><i>M.VI. Debiti tributari</i></p> <p>La voce accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, quali i debiti per imposte dirette ed indirette dovute in base a dichiarazioni, per accertamenti o contenziosi definiti, per ritenute operate come sostituto d'imposta, per imposte di fabbricazione ed in genere i tributi di qualsiasi tipo iscritti a ruolo, mentre la passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza (comprese le imposte differite) sono iscritte nella voce B.2 - Fondi per rischi ed oneri/Fondi per imposte, anche differite.</p> <p>I debiti per le singole imposte sono iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta, tranne nel caso in cui ne sia stato chiesto il rimborso; in quest'ultimo caso gli importi di cui è stato chiesto il rimborso sono esposti tra i crediti alla voce C.II.4-<i>bis</i>.</p> <p><i>M.VII. Altri debiti</i></p> <p>M.VII.a. Per questa posta di bilancio, valgono gli stessi principi enunciati per i debiti in generale.</p> <p>M.VII.b. <i>Ferie maturate da dipendenti.</i> — I contratti di lavoro collettivi e/o integrativi prevedono per ogni dipendente un certo numero di giorni di ferie per ogni anno lavorativo (o prorata). Tali ferie costituiscono un diritto del dipendente che matura gradualmente durante l'esercizio. Il principio della competenza che impone la correlazione dei costi ai ricavi dell'esercizio richiede che il costo del personale, inteso nella sua globalità e quindi inclusivo del periodo di ferie retribuito, sia correlato al beneficio che l'impresa ottiene dal sostenimento di detto costo, cioè sia determinato in funzione del periodo durante il quale il personale ha prestato la propria opera concorrendo alla formazione dei ricavi aziendali. Ciò comporta, a fine periodo, l'iscrizione in bilancio dell'ammontare corrispondente al costo per le ferie maturate in favore dei dipendenti e non ancora liquidate o fruite. Il computo del rateo per ferie è basato sui due seguenti elementi:</p> <p>a) il numero dei giorni di ferie spettanti al dipendente;</p>
--	--

<sup>18</sup>Circa la correlazione fra costi e ricavi, vedasi il Principio contabile 11.

<p>Il numero di giorni di ferie deve comprendere tutti i giorni maturati a favore del dipendente alla data di bilancio.</p> <p>Il costo giornaliero deve includere la relativa retribuzione lorda ed i contributi sociali a carico dell'impresa. Il rateo per ferie è correttamente stanziato quando corrisponde al costo totale delle singole ferie maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio e cioè se è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti ed agli enti previdenziali nell'ipotesi in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro.</p> <p>M.VII.c. <i>Depositi per imballaggi a rendere.</i> — I depositi per imballaggi a rendere, quando ricevuti o fatturati, sono accreditati in un conto di passività. L'ammontare dei depositi relativo agli imballaggi che non verranno più resi è determinato periodicamente tenendo conto dell'esperienza del passato e degli altri elementi pertinenti, stornato dal predetto conto ed accreditato alla corrispondente voce dell'attivo accesa agli imballaggi ovvero accreditato al conto economico nel caso in cui il costo non è patrimonializzato, ma immediatamente speso al momento della consegna.</p> <p>La mancata restituzione degli imballaggi comporta, infatti, lo stralcio dei medesimi dall'attivo.</p> <p>I depositi per imballaggi a rendere sono inclusi nello stato patrimoniale tra gli altri debiti.</p> <p>M.VII.d. <i>Somme trattenute per conto di terzi.</i> — Tali somme nel presupposto che entrino nella sfera di disponibilità aziendale originano un debito.</p> <p>Quando le predette somme comportano la corresponsione di interessi, questi ultimi sono rilevati secondo il principio della competenza.</p>	<p>b) il costo giornaliero per l'impresa.</p> <p>Il numero di giorni di ferie deve comprendere tutti i giorni maturati a favore del dipendente alla data di bilancio.</p> <p>Il costo giornaliero deve includere la relativa retribuzione lorda ed i contributi sociali a carico dell'impresa. Il rateo per ferie è correttamente stanziato quando corrisponde al costo totale delle singole ferie maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio e cioè se è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti ed agli enti previdenziali nell'ipotesi in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro.</p> <p>M.VII.c. <i>Depositi per imballaggi a rendere.</i> — I depositi per imballaggi a rendere, quando ricevuti o fatturati, sono accreditati in un conto di passività. L'ammontare dei depositi relativo agli imballaggi che non verranno più resi è determinato periodicamente tenendo conto dell'esperienza del passato e degli altri elementi pertinenti, stornato dal predetto conto ed accreditato alla corrispondente voce dell'attivo accesa agli imballaggi ovvero accreditato al conto economico nel caso in cui il costo non è patrimonializzato, ma immediatamente speso al momento della consegna.</p> <p>La mancata restituzione degli imballaggi comporta, infatti, lo stralcio dei medesimi dall'attivo.</p> <p>I depositi per imballaggi a rendere sono inclusi nello stato patrimoniale tra gli altri debiti.</p> <p>M.VII.d. <i>Somme trattenute per conto di terzi.</i> — Tali somme nel presupposto che entrino nella sfera di disponibilità aziendale originano un debito.</p> <p>Quando le predette somme comportano la corresponsione di interessi, questi ultimi sono rilevati secondo il principio della competenza.</p> <p><b>M.VII.e. <i>debiti derivanti da contratto di cash pooling</i> – Il contratto di cash pooling rientra nella categoria dei contratti atipici ex art. 1322 Codice Civile e può essere definito come un accordo stipulato autonomamente da tutte le consociate di un gruppo con una stessa società che funge come centro di tesoreria ed ha per oggetto la gestione di un conto corrente accentrato sul quale vengono riversati i saldi dei conti correnti periferici di ciascuna consociata.</b></p>
--	--

<p><i>M.VIII. Debiti di beni o servizi</i></p> <p>I debiti consistenti nell'obbligazione di consegnare beni diversi dai fondi liquidi sono esposti al valore corrente di tali beni. Se il creditore ha l'opzione di ricevere contanti od altre attività, la passività è esposta per un ammontare pari al maggiore tra il valore della passività in contanti ed il valore corrente delle attività. Se l'opzione è del debitore va utilizzato l'ammontare relativo alla scelta che si prevede verrà effettuata. Eventuali rettifiche al valore originario così iscritto sono imputate al conto economico.</p> <p><i>M.IX. Interessi passivi soggetti a condizione</i></p> <p>Alcuni contratti prevedono il pagamento di interessi passivi al verificarsi di determinate condizioni od eventi. Tali accordi sono messi in evidenza nella nota integrativa ma gli interessi passivi sono stanziati in bilancio solo quando il loro pagamento diventa probabile. Vedasi paragrafo C.VI..</p> <p><i>M.X. Estinzione anticipata di debiti</i></p> <p>Nel caso di estinzione anticipata di un debito, la differenza tra l'ammontare residuo del debito ed il costo globale per l'estinzione è rilevata nel conto economico: se positiva, al momento in cui le parti raggiungono l'accordo per l'estinzione anticipata; se negativa, nel momento in cui l'estinzione anticipata si stima probabile, si rileva l'onere addizionale nei fondi rischi ed oneri. Il debito è stornato nel momento in cui si sottoscrive l'accordo ovvero si estingue finanziariamente l'obbligazione, se successivo.</p> <p><i>M.XI. Scorporo di interessi passivi compresi in costi e debiti relativi all'acquisizione di beni e servizi</i></p> <p>M.XI.a. I debiti che si originano dall'acquisizione di beni e servizi sono valori numerari e costituiscono la contropartita di costi.</p>	<p><b>I singoli conti correnti delle società partecipanti devono essere automaticamente azzerati dall'istituto di credito, che provvede a spostare saldi attivi e passivi degli stessi sul conto corrente accentrato.</b></p> <p><b>A seguito di tale trasferimento, le singole società partecipanti devono rilevare in contropartita un debito (nell'ipotesi di trasferimento di un saldo passivo) verso la società del gruppo intestataria del contro corrente accentrato.</b></p> <p><i>M.VIII. Debiti di beni o servizi</i></p> <p>I debiti consistenti nell'obbligazione di consegnare beni diversi dai fondi liquidi sono esposti al valore corrente di tali beni. Se il creditore ha l'opzione di ricevere contanti od altre attività, la passività è esposta per un ammontare pari al maggiore tra il valore della passività in contanti ed il valore corrente delle attività. Se l'opzione è del debitore va utilizzato l'ammontare relativo alla scelta che si prevede verrà effettuata. Eventuali rettifiche al valore originario così iscritto sono imputate al conto economico.</p> <p><i>M.IX. Interessi passivi soggetti a condizione</i></p> <p>Alcuni contratti prevedono il pagamento di interessi passivi al verificarsi di determinate condizioni od eventi. Tali accordi sono messi in evidenza nella nota integrativa ma gli interessi passivi sono stanziati in bilancio solo quando il loro pagamento diventa probabile. Vedasi paragrafo C.VI..</p> <p><i>M.X. Estinzione anticipata di debiti</i></p> <p>Nel caso di estinzione anticipata di un debito, la differenza tra l'ammontare residuo del debito ed il costo globale per l'estinzione è rilevata nel conto economico: se positiva, al momento in cui le parti raggiungono l'accordo per l'estinzione anticipata; se negativa, nel momento in cui l'estinzione anticipata si stima probabile, si rileva l'onere addizionale nei fondi rischi ed oneri. Il debito è stornato nel momento in cui si sottoscrive l'accordo ovvero si estingue finanziariamente l'obbligazione, se successivo.</p> <p><i>M.XI. Scorporo di interessi passivi compresi in costi e debiti relativi all'acquisizione di beni e servizi</i></p> <p>M.XI.a. I debiti che si originano dall'acquisizione di beni e servizi sono valori numerari e costituiscono la contropartita di costi.</p>
---	--

<p>Essi rappresentano obbligazioni di pagamento a termine per l'acquisizione di beni e servizi. Il pagamento a termine comporta una dilazione nell'esborso finanziario da parte dell'acquirente e si presume che le parti abbiano tenuto conto di un adeguato compenso (interesse o corrispettivo finanziario) per la disponibilità di denaro a termine. In alcuni casi gli interessi per dilazione sono contrattualmente esplicitati e tali interessi possono rispecchiare quelli di finanziamenti disponibili sul mercato ovvero essere irragionevolmente bassi.</p> <p>Spesso i debiti a medio od a lungo termine non hanno un interesse esplicitato, ma per essi si deve ritenere che contengano una componente finanziaria anche se ciò non è stato espressamente stabilito o evidenziato dalle parti. Sia in tali casi che in quelli con interesse esplicitato irragionevolmente basso, di solito, il valore nominale del debito è significativamente più elevato del valore commerciale del bene con pagamento a breve.</p> <p>L'esistenza delle predette condizioni fa sorgere la problematica di separare l'elemento finanziario, anche se l'applicazione delle tecniche di scorporo di seguito descritte è circoscritta a casi specifici.</p> <p>Lo scorporo di tale elemento finanziario, cioè dell'interesse passivo totale o parziale, dal costo e quindi dal debito, è effettuato nel rispetto dei postulati del bilancio d'esercizio, del criterio del costo, inteso come prezzo di mercato del bene con pagamento a breve, e del principio della prudenza. Pertanto, il bene cui il debito si riferisce è esposto in bilancio ad un valore pari al prezzo di mercato del bene con pagamento a breve. Ne consegue che nessuno scorporo di interessi è attuato nei casi in cui il valore nominale del debito approssimi il prezzo di mercato del bene con condizioni di pagamento a breve. In tal caso, infatti, l'acquirente paga a termine un prezzo a breve ed ottiene un beneficio connesso alla dilazione di pagamento non onerosa. Tale beneficio, per il principio della prudenza, non è enucleato e riconosciuto anticipatamente.</p> <p>Se il mercato non consente di determinare il prezzo del bene a breve e se, d'altra parte, sulla base degli elementi insiti nella fattispecie, si può fondatamente presumere l'esistenza di una</p>	<p>Essi rappresentano obbligazioni di pagamento a termine per l'acquisizione di beni e servizi. Il pagamento a termine comporta una dilazione nell'esborso finanziario da parte dell'acquirente e si presume che le parti abbiano tenuto conto di un adeguato compenso (interesse o corrispettivo finanziario) per la disponibilità di denaro a termine. In alcuni casi gli interessi per dilazione sono contrattualmente esplicitati e tali interessi possono rispecchiare quelli di finanziamenti disponibili sul mercato ovvero essere irragionevolmente bassi.</p> <p>Spesso i debiti a medio od a lungo termine non hanno un interesse esplicitato, ma per essi si deve ritenere che contengano una componente finanziaria anche se ciò non è stato espressamente stabilito o evidenziato dalle parti. Sia in tali casi che in quelli con interesse esplicitato irragionevolmente basso, di solito, il valore nominale del debito è significativamente più elevato del valore commerciale del bene con pagamento a breve.</p> <p>L'esistenza delle predette condizioni fa sorgere la problematica di separare l'elemento finanziario, anche se l'applicazione delle tecniche di scorporo di seguito descritte è circoscritta a casi specifici.</p> <p>Lo scorporo di tale elemento finanziario, cioè dell'interesse passivo totale o parziale, dal costo e quindi dal debito, è effettuato nel rispetto dei postulati del bilancio d'esercizio, del criterio del costo, inteso come prezzo di mercato del bene con pagamento a breve, e del principio della prudenza. Pertanto, il bene cui il debito si riferisce è esposto in bilancio ad un valore pari al prezzo di mercato del bene con pagamento a breve. Ne consegue che nessuno scorporo di interessi è attuato nei casi in cui il valore nominale del debito approssimi il prezzo di mercato del bene con condizioni di pagamento a breve. In tal caso, infatti, l'acquirente paga a termine un prezzo a breve ed ottiene un beneficio connesso alla dilazione di pagamento non onerosa. Tale beneficio, per il principio della prudenza, non è enucleato e riconosciuto anticipatamente.</p> <p>Se il mercato non consente di determinare il prezzo del bene a breve e se, d'altra parte, sulla base degli elementi insiti nella fattispecie, si può fondatamente presumere l'esistenza di una</p>
---	---

<p>congrua componente finanziaria nel prezzo negoziato a regolamento differito, tale valore è ottenuto attualizzando il debito usando un tasso di interesse per finanziamenti idonei.</p> <p>M.XI.b.1. Dai debiti, e dai relativi costi, originati dall'acquisizione di beni e servizi, che abbiano le seguenti caratteristiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la loro scadenza ecceda significativamente l'esercizio;</li> <li>2) non comportino un interesse passivo esplicito ovvero comportino un interesse irragionevolmente basso (salvo i casi successivamente indicati in M.XI.b.3.);</li> </ol> <p>è scorporata la componente finanziaria, ossia l'interesse passivo, se il valore nominale del debito eccede significativamente il prezzo di mercato del bene con pagamento a breve. Il debito ed il relativo costo sono valutati per un ammontare corrispondente al valore di mercato del bene con pagamento a breve. Sottraendo dal valore nominale del debito il prezzo a breve del bene acquistato si ricava l'interesse passivo (ed il relativo tasso) da scorporare dal costo e quindi dal debito. Il prezzo del bene a breve da utilizzarsi per la predetta differenza è appropriatamente documentato e tale documentazione costituisce parte integrante del supporto contabile delle relative rilevazioni.</p> <p>Se il mercato non consente di determinare il prezzo del bene a breve e se, d'altra parte, sulla base degli elementi insiti nella fattispecie, si può fondatamente presumere l'esistenza di una congrua componente finanziaria nel prezzo negoziato a regolamento differito, tale valore si ottiene attualizzando il debito usando un tasso d'interesse per finanziamenti idonei.</p> <p>M.XI.b.2. Lo scorporo dell'interesse passivo non si applica ai debiti originati dall'acquisizione di beni e servizi con scadenza entro l'esercizio successivo in quanto tale termine, che corrisponde a quello adottato per classificazione dei debiti a breve termine, viene considerato rappresentativo di un periodo finanziario normale.</p> <p>M.XI.b.3. Il principio enunciato nel paragrafo M.XI.b.1. non si applica nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) agli ammontari ricevuti da terzi a garanzia o cauzione;</li> <li>b) agli ammontari che non richiedono restituzione in futuro in quanto sono a fronte del</li> </ol>	<p>congrua componente finanziaria nel prezzo negoziato a regolamento differito, tale valore è ottenuto attualizzando il debito usando un tasso di interesse per finanziamenti idonei.</p> <p>M.XI.b.1. Dai debiti, e dai relativi costi, originati dall'acquisizione di beni e servizi, che abbiano le seguenti caratteristiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la loro scadenza ecceda significativamente l'esercizio;</li> <li>2) non comportino un interesse passivo esplicito ovvero comportino un interesse irragionevolmente basso (salvo i casi successivamente indicati in M.XI.b.3.);</li> </ol> <p>è scorporata la componente finanziaria, ossia l'interesse passivo, se il valore nominale del debito eccede significativamente il prezzo di mercato del bene con pagamento a breve. Il debito ed il relativo costo sono valutati per un ammontare corrispondente al valore di mercato del bene con pagamento a breve. Sottraendo dal valore nominale del debito il prezzo a breve del bene acquistato si ricava l'interesse passivo (ed il relativo tasso) da scorporare dal costo e quindi dal debito. Il prezzo del bene a breve da utilizzarsi per la predetta differenza è appropriatamente documentato e tale documentazione costituisce parte integrante del supporto contabile delle relative rilevazioni.</p> <p>Se il mercato non consente di determinare il prezzo del bene a breve e se, d'altra parte, sulla base degli elementi insiti nella fattispecie, si può fondatamente presumere l'esistenza di una congrua componente finanziaria nel prezzo negoziato a regolamento differito, tale valore si ottiene attualizzando il debito usando un tasso d'interesse per finanziamenti idonei.</p> <p>M.XI.b.2. Lo scorporo dell'interesse passivo non si applica ai debiti originati dall'acquisizione di beni e servizi con scadenza entro l'esercizio successivo in quanto tale termine, che corrisponde a quello adottato per classificazione dei debiti a breve termine, viene considerato rappresentativo di un periodo finanziario normale.</p> <p>M.XI.b.3. Il principio enunciato nel paragrafo M.XI.b.1. non si applica nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) agli ammontari ricevuti da terzi a garanzia o cauzione;</li> <li>b) agli ammontari che non richiedono restituzione in futuro in quanto sono a fronte del</li> </ol>
--	--

<p>prezzo di beni venduti (esempio: depositi o pagamenti parziali a fronte di ordini da clienti);  c) ai debiti che hanno un tasso d'interesse irragionevolmente basso in quanto:  — vi siano garanzie di terzi, interventi legislativi di natura agevolativa (interventi per finanziamenti agevolati alle imprese in particolari situazioni: imprese situate in zone montane, Mezzogiorno, ecc.);  — l'interesse non sia in parte o in tutto tassabile per il percipiente.</p> <p>M.XI.c. L'interesse passivo esplicito e l'interesse passivo incorporato sopra descritto sono riconosciuti sulla durata del debito. L'interesse da rilevarsi in ciascun periodo amministrativo o frazione in cui dura il debito è quello dovuto in tale periodo.</p> <p>In altri termini, l'interesse passivo è riconosciuto sulla durata del debito proporzionalmente al debito in essere. Tale differenza è quindi ripartita in modo tale che l'interesse sia riconosciuto ad un tasso costante sul debito residuo finché non sia interamente pagato.</p> <p>M.XI.d. L'interesse passivo parzialmente o totalmente implicito ed il relativo tasso sono determinati alla data dell'operazione, cioè al tempo in cui sorge il debito con scadenza oltre l'esercizio successivo, e non sono più modificati durante il periodo di durata del debito.</p> <p>Una parte dell'interesse passivo può essere capitalizzata nel costo del bene nei casi, con i limiti e con le modalità in cui la capitalizzazione sia possibile secondo i principi contabili relativi alla valutazione dei beni. Così, per quanto concerne le immobilizzazioni tecniche l'impresa può capitalizzare nel costo del bene gli interessi passivi effettivamente sostenuti relativi al periodo di costruzione se esistono le condizioni di cui al Principio contabile 16, paragrafo D.V..</p> <p>M.XI.e. L'interesse passivo incorporato dal debito è esposto nello stato patrimoniale tra i risconti attivi.</p> <p><i>M.XII. Debiti a lungo termine derivanti da prestiti a lungo termine senza interessi o con interessi sensibilmente bassi</i></p> <p>I debiti a medio o lungo termine, ossia con scadenza superiore all'esercizio, derivanti da prestiti a medio o lungo termine che non comportano il pagamento di un interesse (rari se non collegati ad altre operazioni; vedasi</p>	<p>prezzo di beni venduti (esempio: depositi o pagamenti parziali a fronte di ordini da clienti);  c) ai debiti che hanno un tasso d'interesse irragionevolmente basso in quanto:  — vi siano garanzie di terzi, interventi legislativi di natura agevolativa (interventi per finanziamenti agevolati alle imprese in particolari situazioni: imprese situate in zone montane, Mezzogiorno, ecc.);  — l'interesse non sia in parte o in tutto tassabile per il percipiente.</p> <p>M.XI.c. L'interesse passivo esplicito e l'interesse passivo incorporato sopra descritto sono riconosciuti sulla durata del debito. L'interesse da rilevarsi in ciascun periodo amministrativo o frazione in cui dura il debito è quello dovuto in tale periodo.</p> <p>In altri termini, l'interesse passivo è riconosciuto sulla durata del debito proporzionalmente al debito in essere. Tale differenza è quindi ripartita in modo tale che l'interesse sia riconosciuto ad un tasso costante sul debito residuo finché non sia interamente pagato.</p> <p>M.XI.d. L'interesse passivo parzialmente o totalmente implicito ed il relativo tasso sono determinati alla data dell'operazione, cioè al tempo in cui sorge il debito con scadenza oltre l'esercizio successivo, e non sono più modificati durante il periodo di durata del debito.</p> <p>Una parte dell'interesse passivo può essere capitalizzata nel costo del bene nei casi, con i limiti e con le modalità in cui la capitalizzazione sia possibile secondo i principi contabili relativi alla valutazione dei beni. Così, per quanto concerne le immobilizzazioni tecniche l'impresa può capitalizzare nel costo del bene gli interessi passivi effettivamente sostenuti relativi al periodo di costruzione se esistono le condizioni di cui al Principio contabile 16, paragrafo D.V..</p> <p>M.XI.e. L'interesse passivo incorporato dal debito è esposto nello stato patrimoniale tra i risconti attivi.</p> <p><i>M.XII. Debiti a lungo termine derivanti da prestiti a lungo termine senza interessi o con interessi sensibilmente bassi</i></p> <p>I debiti a medio o lungo termine, ossia con scadenza superiore all'esercizio, derivanti da prestiti a medio o lungo termine che non comportano il pagamento di un interesse (rari se non collegati ad altre operazioni; vedasi</p>
---	---

<p>paragrafo M.XIII.) e quelli che comportano il pagamento di un interesse passivo sensibilmente basso, sono esposti al loro valore nominale. Essi, non derivando da operazioni di scambio di beni e servizi, non richiedono la scissione tra il valore del bene e l'elemento finanziario.</p> <p>In generale, per tutti i debiti trattati in questo paragrafo il beneficio connesso alla dilazione di pagamento non onerosa o parzialmente onerosa, per il principio della prudenza, non è enucleato e riconosciuto anticipatamente, così come è stato stabilito nel precedente paragrafo per i debiti a medio o lungo termine derivanti dall'acquisizione di beni per i quali il valore nominale del debito approssimi il valore di mercato dei medesimi.</p> <p><i>M.XIII. Debiti e crediti derivanti da prestiti parte di più complesse operazioni</i></p> <p>Le operazioni da cui originano debiti e crediti di natura finanziaria non possono essere considerate separatamente se esse fanno parte di più complesse operazioni.</p> <p>Così ad esempio, per quanto concerne i debiti, l'acquirente di un bene con pagamento a breve ad un prezzo superiore al valore di mercato a breve, il quale riceve (dallo stesso fornitore o società finanziaria allo stesso correlata) un prestito senza interessi o con un interesse notevolmente basso per l'acquisizione di quel bene, non può considerare le due operazioni separatamente. Il maggior costo del bene rispetto al mercato rappresenta l'interesse attribuibile al prestito. Di contro, per quanto concerne i crediti, se viene venduto un immobile ad un terzo a breve e contemporaneamente viene concesso all'acquirente un finanziamento ad un tasso inferiore a quello al quale l'azienda può approvvigionarsi di fondi sul mercato, la determinazione del risultato economico dell'alienazione dell'immobile terrà conto dell'onere finanziario derivante dalla differenza dei due tassi, generando una rettifica in tal senso dei crediti<sup>19</sup>.</p> <p><i>M.XIV. Cambiamento non oneroso o parzialmente oneroso dei termini di pagamento dei debiti</i></p> <p>Nel caso di una dilazione non onerosa o</p>	<p>paragrafo M.XIII.) e quelli che comportano il pagamento di un interesse passivo sensibilmente basso, sono esposti al loro valore nominale. Essi, non derivando da operazioni di scambio di beni e servizi, non richiedono la scissione tra il valore del bene e l'elemento finanziario.</p> <p>In generale, per tutti i debiti trattati in questo paragrafo il beneficio connesso alla dilazione di pagamento non onerosa o parzialmente onerosa, per il principio della prudenza, non è enucleato e riconosciuto anticipatamente, così come è stato stabilito nel precedente paragrafo per i debiti a medio o lungo termine derivanti dall'acquisizione di beni per i quali il valore nominale del debito approssimi il valore di mercato dei medesimi.</p> <p><i>M.XIII. Debiti e crediti derivanti da prestiti parte di più complesse operazioni</i></p> <p>Le operazioni da cui originano debiti e crediti di natura finanziaria non possono essere considerate separatamente se esse fanno parte di più complesse operazioni.</p> <p>Così ad esempio, per quanto concerne i debiti, l'acquirente di un bene con pagamento a breve ad un prezzo superiore al valore di mercato a breve, il quale riceve (dallo stesso fornitore o società finanziaria allo stesso correlata) un prestito senza interessi o con un interesse notevolmente basso per l'acquisizione di quel bene, non può considerare le due operazioni separatamente. Il maggior costo del bene rispetto al mercato rappresenta l'interesse attribuibile al prestito. Di contro, per quanto concerne i crediti, se viene venduto un immobile ad un terzo a breve e contemporaneamente viene concesso all'acquirente un finanziamento ad un tasso inferiore a quello al quale l'azienda può approvvigionarsi di fondi sul mercato, la determinazione del risultato economico dell'alienazione dell'immobile terrà conto dell'onere finanziario derivante dalla differenza dei due tassi, generando una rettifica in tal senso dei crediti.</p> <p><i>M.XIV. Cambiamento non oneroso o parzialmente oneroso dei termini di pagamento dei debiti</i></p> <p>Nel caso di una dilazione non onerosa o</p>
---	--

<sup>19</sup> Si ritiene probabile che da un punto di vista fiscale le due operazioni vengano considerate separatamente; nel qual caso si renderà necessario procedere alle necessarie modifiche per determinare il reddito imponibile in sede di dichiarazione.  
Copyright OIC



<p>parzialmente onerosa dei termini di pagamento di un debito, derivante dalla cessione di beni o servizi, da breve a medio o lungo termine, il beneficio dell'allungamento dei termini è riconosciuto, per il principio della competenza, durante il periodo della dilazione, in quanto si presume che il bene o il servizio siano stati già rilevati ad un valore che è pari al loro prezzo di mercato a breve.</p> <p>Nel caso di un cambiamento di termine di pagamento di un debito derivante da finanziamento da breve a medio o lungo termine, senza interessi o con interesse irragionevolmente basso, nessuna componente di interessi è scorporata in quanto il beneficio è rilevato, per il principio della competenza, durante il periodo di durata del prestito. I cambiamenti significativi dei termini di pagamento dei debiti sono indicati nella nota integrativa.</p> <p>N. NOTA INTEGRATIVA</p> <p>In nota integrativa si forniscono le seguenti informazioni:</p> <p>a) i criteri adottati nella valutazione delle voci e nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro;</p> <p>b) le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo, rispetto all'esercizio precedente;</p> <p>c) l'ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e della ripartizione per aree geografiche;</p> <p>d) il numero delle obbligazioni convertibili in azioni emesse dalla società, specificando i diritti che esse attribuiscono;</p> <p>e) le eventuali deroghe ai principi di immutabilità dei criteri di valutazione, le motivazioni di tale deroga e l'indicazione dell'influenza che esse determinano sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria, oltre che del risultato economico;</p> <p>f) le eventuali informazioni complementari necessarie ai fini di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria; ad esempio indicazioni delle modalità di rimborso e del tasso per i prestiti obbligazionari, della scadenza, delle modalità di rimborso e del tasso di interesse per i debiti assistiti da garanzia reale. Nel caso di scorporo</p>	<p>parzialmente onerosa dei termini di pagamento di un debito, derivante dalla cessione di beni o servizi, da breve a medio o lungo termine, il beneficio dell'allungamento dei termini è riconosciuto, per il principio della competenza, durante il periodo della dilazione, in quanto si presume che il bene o il servizio siano stati già rilevati ad un valore che è pari al loro prezzo di mercato a breve.</p> <p>Nel caso di un cambiamento di termine di pagamento di un debito derivante da finanziamento da breve a medio o lungo termine, senza interessi o con interesse irragionevolmente basso, nessuna componente di interessi è scorporata in quanto il beneficio è rilevato, per il principio della competenza, durante il periodo di durata del prestito. I cambiamenti significativi dei termini di pagamento dei debiti sono indicati nella nota integrativa.</p> <p>N. NOTA INTEGRATIVA</p> <p>In nota integrativa si forniscono le seguenti informazioni:</p> <p>a) i criteri adottati nella valutazione delle voci e nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro;</p> <p>b) le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo, rispetto all'esercizio precedente;</p> <p>c) l'ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e della ripartizione per aree geografiche;</p> <p>d) il numero delle obbligazioni convertibili in azioni emesse dalla società, specificando i diritti che esse attribuiscono;</p> <p>e) le eventuali deroghe ai principi di immutabilità dei criteri di valutazione, le motivazioni di tale deroga e l'indicazione dell'influenza che esse determinano sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria, oltre che del risultato economico;</p> <p>f) le eventuali informazioni complementari necessarie ai fini di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria; ad esempio indicazioni delle modalità di rimborso e del tasso per i prestiti obbligazionari, della scadenza, delle modalità di rimborso e del tasso di interesse per i debiti assistiti da garanzia reale. Nel caso di scorporo</p>
--	--

<p>degli interessi passivi dal valore nominale di un determinato debito, si indica la motivazione dello scorporo e le modalità adottate per il calcolo;</p> <p>g) i debiti verso consociate, soci ed altre parti correlate all'impresa ed informazioni su tali conti;</p> <p>h) ammontari significativi di debiti in moneta estera;</p> <p>i) rilevanti ammontari verso creditori che hanno peculiari caratteristiche di cui è importante che il lettore del bilancio sia a conoscenza;</p> <p>l) i finanziamenti effettuati dai soci o soggetti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento<sup>20</sup> alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;</p> <p>m) il trattamento contabile adottato per rappresentare l'operazione di compravendita con clausola di retrocessione<sup>21</sup>, specificando se l'operazione comporta l'obbligo di retrocedere il bene ovvero se tale retrocessione, alla data di chiusura dell'esercizio, è da considerarsi condizionata;</p> <p>n) la natura del bene retrocesso;</p> <p>o) i principali termini contrattuali (prezzo di vendita, prezzo di retrocessione, durata del contratto, eventuali altre clausole significative);</p> <p>p) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine; nonché gli altri ammontari iscritti per la rilevazione dell'operazione nello stato patrimoniale e nel conto economico;</p> <p>q) gli effetti netti prodotti dalla rilevazione</p>	<p>degli interessi passivi dal valore nominale di un determinato debito, si indica la motivazione dello scorporo e le modalità adottate per il calcolo;</p> <p>g) i debiti verso consociate, soci ed altre parti correlate all'impresa ed informazioni su tali conti;</p> <p>h) ammontari significativi di debiti in moneta estera;</p> <p>i) rilevanti ammontari verso creditori che hanno peculiari caratteristiche di cui è importante che il lettore del bilancio sia a conoscenza;</p> <p>l) i finanziamenti effettuati dai soci o soggetti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;</p> <p>m) il trattamento contabile adottato per rappresentare l'operazione di compravendita con clausola di retrocessione, specificando se l'operazione comporta l'obbligo di retrocedere il bene ovvero se tale retrocessione, alla data di chiusura dell'esercizio, è da considerarsi condizionata;</p> <p>n) la natura del bene retrocesso;</p> <p>o) i principali termini contrattuali (prezzo di vendita, prezzo di retrocessione, durata del contratto, eventuali altre clausole significative);</p> <p>p) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine; nonché gli altri ammontari iscritti per la rilevazione dell'operazione nello stato patrimoniale e nel conto economico;</p> <p>q) gli effetti netti prodotti dalla rilevazione</p>
--	--

<sup>20</sup> A questa informativa va aggiunta – per le società che fanno ricorso al mercato dei capitali - quella riferita alle parti correlate come definite ai sensi dell'art. 2391-bis. Si ricorda che tale articolo prevede che: *“Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.*

*I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea”.*

<sup>21</sup> Si ha una operazione di vendita con obbligo di retrocessione allorché il contratto o la pattuizione stipulati tra le parti comportino il riacquisto da parte del venditore della cosa originariamente venduta ad una certa data e per un certo prezzo e quando tale pattuizione rende obbligatorio il riacquisto. Rientrano nell'ambito di tale disciplina sia i pronto contro termine che le operazioni di prestito titoli. Di contro non dovrebbe essere assoggettata alla presente regola un'operazione nella quale il prezzo a termine fosse quello corrente a quella data.

<p>dell'operazione sul risultato dell'esercizio e sul patrimonio netto, al lordo e al netto del relativo onere fiscale.</p> <p>Le informazioni da fornire nella nota integrativa previste nel presente Principio sono più ampie di quelle stabilite dall'art. 2427 e da altri articoli del Codice Civile (i quali dettano il contenuto minimo della nota stessa) e, qualora rilevanti, sono considerate informazioni dovute ai sensi dell'art. 2423.</p>	<p>dell'operazione sul risultato dell'esercizio e sul patrimonio netto, al lordo e al netto del relativo onere fiscale.</p> <p>Le informazioni da fornire nella nota integrativa previste nel presente Principio sono più ampie di quelle stabilite dall'art. 2427 e da altri articoli del Codice Civile (i quali dettano il contenuto minimo della nota stessa) e, qualora rilevanti, sono considerate informazioni dovute ai sensi dell'art. 2423.</p>
--	--